

Messaggio

numero
8464

data
10 luglio 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) – Riversamento dei contributi federali forfetari, adeguamento dell'aliquota massima all'80% per il sussidio sulle spese di investimento

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) – Riversamento dei contributi federali forfetari, adeguamento dell'aliquota massima all'80% per il sussidio sulle spese di investimento.

Il 1° febbraio 2024 è entrata in vigore la modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), mediante la quale è stato abrogato il cpv. 4 dell'art. 34 Lorform che prevedeva che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione fosse versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi. Con lo scioglimento del fondo per il parziale finanziamento federale degli investimenti effettuati dal Cantone o dalle Organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito, OML), gli importi federali sono quindi *de lege* nella loro integrità utilizzati a partire dal 1° gennaio 2024 a beneficio del finanziamento della formazione professionale e superiore, diminuendo conseguentemente il saldo netto di questi costi a carico del Cantone, mentre gli investimenti dal 2024 sono finanziati analogamente a quanto accade per tutti gli investimenti cantonali.

Attualmente gli investimenti a favore delle OML riguardano in particolare i corsi interaziendali che, secondo l'art. 32 cpv. 1 della Lorform, sono obbligatoriamente sussidiati dal Cantone e dal Fondo cantonale per la formazione professionale che si assume i costi residui non riconosciuti dai contributi cantonali e federali.

Considerato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 34 cpv. 4 non è più possibile alimentare il fondo deposito e coprire l'intero costo legato segnatamente agli investimenti logistici, informatici e di attrezzature didattiche delle scuole professionali o delle organizzazioni del mondo del lavoro tramite un riversamento della quota dei contributi federali, per continuare a garantire la copertura integrale dei costi di investimento per le attività come da art. 32 cpv. 1 della Lorform, è necessario un adeguamento dell'aliquota inerente al sussidio sulle spese di investimenti a favore delle OML. A questo scopo, si propone una modifica della Lorform, all'art. 32 cpv. 3 lett. d, che disciplina il limite massimo dell'aliquota, portandolo dall'attuale 50% all'80%, come illustrato nella tabella seguente.

Lorform (attuale)	Lorform (proposta di modifica)
<p>Sussidi cantonali a terzi</p> <p>Art. 32^[36]1 Il Cantone sussidia obbligatoriamente le OML per l'organizzazione di:</p> <p>a) corsi interaziendali per apprendisti;</p> <p>b) corsi per maestri di tirocinio delegati a OML e corsi per periti d'esame;</p> <p>c) corsi, singoli moduli o altre unità o forme d'insegnamento per la preparazione a esami riconosciuti dal diritto federale e cantonale o da accordi intercantionali.</p> <p>2 Il Cantone può sussidiare:</p> <p>a) le OML o altri enti pubblici o privati d'interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali:</p> <p>1. per le attività di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali o di formazione continua accessibili senza discriminazioni,</p> <p>2. per ogni altra iniziativa che persegua gli scopi della presente legge;</p> <p>b) le aziende o gli istituti di ogni ramo professionale:</p> <p>1. per le attività di formazione di base e continua, svolte nei propri centri di formazione aziendali o interaziendali nell'ambito di tirocini o di formazioni superiori riconosciuti;</p> <p>2. per le attività di ricerca applicata e di sviluppo, svolte per l'introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale;</p> <p>c) ...^[37]</p> <p>3 Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d'investimento:</p> <p>a) è subordinato al rispetto dei criteri di qualità fissati dal Cantone o da esso riconosciuti;</p> <p>b) si applica, di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione;</p> <p>c) è almeno pari, laddove esiste, al contributo federale;</p> <p>d) raggiunge al massimo l'aliquota del 50%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;</p> <p>e) è commisurato all'importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a preventivo.</p> <p>4 Il Consiglio di Stato, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, decide:</p> <p>a) il sussidio sugli investimenti;</p> <p>b) il sussidio sulle spese d'esercizio.</p>	<p>Sussidi cantonali a terzi</p> <p>Art. 32^[36]1 Il Cantone sussidia obbligatoriamente le OML per l'organizzazione di:</p> <p>a) corsi interaziendali per apprendisti;</p> <p>b) corsi per maestri di tirocinio delegati a OML e corsi per periti d'esame;</p> <p>c) corsi, singoli moduli o altre unità o forme d'insegnamento per la preparazione a esami riconosciuti dal diritto federale e cantonale o da accordi intercantionali.</p> <p>2 Il Cantone può sussidiare:</p> <p>a) le OML o altri enti pubblici o privati d'interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali:</p> <p>1. per le attività di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali o di formazione continua accessibili senza discriminazioni,</p> <p>2. per ogni altra iniziativa che persegua gli scopi della presente legge;</p> <p>b) le aziende o gli istituti di ogni ramo professionale:</p> <p>1. per le attività di formazione di base e continua, svolte nei propri centri di formazione aziendali o interaziendali nell'ambito di tirocini o di formazioni superiori riconosciuti;</p> <p>2. per le attività di ricerca applicata e di sviluppo, svolte per l'introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale;</p> <p>c) ...^[37]</p> <p>3 Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d'investimento:</p> <p>a) è subordinato al rispetto dei criteri di qualità fissati dal Cantone o da esso riconosciuti;</p> <p>b) si applica, di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione;</p> <p>c) è almeno pari, laddove esiste, al contributo federale;</p> <p>d) raggiunge al massimo l'aliquota dell'80%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;</p> <p>e) è commisurato all'importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a preventivo.</p> <p>4 Il Consiglio di Stato, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, decide:</p> <p>a) il sussidio sugli investimenti;</p> <p>b) il sussidio sulle spese d'esercizio.</p>

Tutti i nuovi investimenti a favore delle OML per le attività descritte all'art. 32 cpv. 1 saranno finanziati analogamente agli altri investimenti cantonali mediante il piano finanziario degli investimenti, tenuto conto delle deleghe di competenza decisionali descritte all'art. 106 del Regolamento della formazione professionale e continua. Inoltre non saranno più previsti riversamenti della quota dei contributi federali a favore dei servizi centrali

Messaggio n. 8464 del 10 luglio 2024

dell'Amministrazione cantonale per gli investimenti logistici e informatici delle scuole professionali.

A margine della modifica dell'art. 32 cpv. 3 lett.d della Lorform, oggetto del presente Messaggio, si segnala che il Consiglio di Stato dovrà procedere anche con la modifica degli artt. 106 cpv. 2 e 108 cpv. 2 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1. luglio 2014 (di seguito, Regolamento).

Per quanto attiene alle Autorità competenti a decidere sui contributi agli investimenti, all'art. 106 cpv. 2 del Regolamento, figura ancora un rinvio all'art. 34 cpv. 4 Lorform, nel frattempo abrogato. Di conseguenza, all'art. 106 cpv. 2 del Regolamento verrà eliminato il rinvio a questo articolo. Per completezza, si segnala che sia i limiti, sia le Autorità competenti a decidere sui contributi agli investimenti previsti all'art. 106 cpv. 2, non subiranno invece modifiche.

Regolamento della formazione professionale e continua (attuale)	Regolamento della formazione professionale e continua (modifica prevista, di competenza del Consiglio di Stato)
<p>Art. 106¹Per decidere sui i contributi alla gestione corrente, compreso il riversamento dei sussidi federali, è competente:</p> <p>a) fino a fr. 20'000.– l'Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;</p> <p>b) fino a fr. 60'000.– la Divisione;</p> <p>c) fino a fr. 200'000.– il Dipartimento;</p> <p>d) oltre il Consiglio di Stato.</p> <p>²Per decidere sui contributi agli investimenti, compreso il riversamento dei sussidi federali depositati nel fondo di cui all'art. 34 cpv. 4 Lorform, è competente:</p> <p>a) fino a fr. 20'000.– l'Ufficio amministrativo, delle finanze e del clupiontrollo;</p> <p>b) fino a fr. 60'000.– la Divisione;</p> <p>c) fino a fr. 200'000.– il Dipartimento;</p> <p>d) fino a fr. 500'000.– il Consiglio di Stato;</p> <p>e) oltre il Gran Consiglio.</p>	<p>Art. 106¹Per decidere sui i contributi alla gestione corrente, compreso il riversamento dei sussidi federali, è competente:</p> <p>a) fino a fr. 20'000.– l'Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;</p> <p>b) fino a fr. 60'000.– la Divisione;</p> <p>c) fino a fr. 200'000.– il Dipartimento;</p> <p>d) oltre il Consiglio di Stato.</p> <p>²Per decidere sui contributi agli investimenti, è competente:</p> <p>a) fino a fr. 20'000.– l'Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;</p> <p>b) fino a fr. 60'000.– la Divisione;</p> <p>c) fino a fr. 200'000.– il Dipartimento;</p> <p>d) fino a fr. 500'000.– il Consiglio di Stato;</p> <p>e) oltre il Gran Consiglio.</p>

L'art. 108 cpv. 2 del Regolamento tratta dell'entità dei contributi obbligatori. L'aliquota massima di partecipazione del Cantone alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv.1 figura ora al 50%. La stessa andrà pertanto modificata, inserendo la nuova aliquota massima corrispondente all'80% limitatamente alle spese di investimento.

Regolamento della formazione professionale e continua (attuale)	Regolamento della formazione professionale e continua (modifica prevista, di competenza del Consiglio di Stato)
<p>Art. 108¹Richiamata la possibilità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all'assunzione totale delle spese:</p> <p>a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;</p>	<p>Art. 108¹Richiamata la possibilità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all'assunzione totale delle spese:</p> <p>a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;</p>

<p>b)al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali; nel casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.</p> <p>²Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.</p>	<p>b)al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali; nel casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.</p> <p>²Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.</p> <p>³Esso partecipa nella misura massima dell'80% alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.</p>
---	--

I. CONCLUSIONI

Per quanto precede, vi invitiamo ad approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Disegno di

Legge
sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale
(Lorform)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8464 del 10 luglio 2024,

decreta:

I

La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale del 4 febbraio 1998 (Lorform) è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 3 lett. d

d) raggiunge al massimo l'aliquota dell'80%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.